



24835-21

REPUBBLICA ITALIANA
In nome del Popolo Italiano
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
QUARTA SEZIONE PENALE

Composta da:

GIACOMO FUMU	- Presidente -	Sent. n. sez. 1030/2021
VINCENZO PEZZELLA	- Relatore -	UP - 27/05/2021
ALESSANDRO RANALDI		R.G.N. 38274/2019
DANIELE CENCI		
GIUSEPPE PAVICH		

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

sul ricorso proposto da:

(omissis) nato a (omissis)

avverso la sentenza del 12/06/2019 del GIUDICE DI PACE di GENOVA

visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;

udita la relazione svolta dal Consigliere VINCENZO PEZZELLA;

lette le conclusioni scritte per l'udienza senza discussione orale (art. 23 co. 8 d.l. 137/2020), del P.G., in persona del Sost. Proc. Gen. Pasquale Fimiani, che ha chiesto annullarsi con rinvio la sentenza impugnata e del Difensore dell'imputato, avv. Antonio Rubino, che pure ha chiesto l'annullamento con rinvio della sentenza impugnata.

RITENUTO IN FATTO

1. Il Giudice di Pace di Genova, con sentenza del **12/6/2019** condannava l'odierno ricorrente (omissis) alla pena di 280 euro di multa avendolo riconosciuto colpevole del reato di cui del reato p. e p. dall'art. 590 cod. pen. perché, in qualità di medico specialista in chirurgia plastica ed estetica in servizio presso il reparto di Chirurgia Plastica dell'IRCCS - A. O. U. dell'ospedale (omissis) che, in occasione della medicazione di controllo eseguita in data 24.7.2015, ebbe in cura (omissis) - diciassettenne afflitta da ustioni da abrasione al dorso del piede - omettendo di rimuovere completamente tutte le garze e la cute di suino in precedenza applicata ed infettatasi, di controllare l'infezione e di applicare una nuova matrice acellulare dopo adeguata preparazione del letto della ferita ed inoltre prescrivendo la prosecuzione della terapia antibiotica impostata *ab initio* anziché effettuare una cultura su tampone delle garze e delle ferite ed impostare una terapia antibiotica endovenosa a base di Ciprofloxacina, per colpa - consistita in negligenza, imprudenza, imperizia ed inosservanza delle *leges artis*, cagionava ad (omissis) (omissis), lesioni personali consistite nel prolungamento dello stato di malattia e nell'incapacità ad attenere le ordinarie occupazioni per un periodo di tempo inferiore a giorni 20. Accertato in (omissis) . Querela del 23.10.2015

2. Avverso tale provvedimento ha proposto ricorso per Cassazione, a mezzo del proprio difensore di fiducia, il (omissis), deducendo i motivi di seguito enunciati nei limiti strettamente necessari per la motivazione, come disposto dall'art. 173, comma 1, disp. att., cod. proc. pen.

Con un unico motivo il ricorrente lamenta nullità della sentenza per difetto di motivazione nonché per mancata assunzione di una prova decisiva

Si lamenta in ricorso che la sentenza impugnata appaia solo formalmente motivata. Ciò in quanto, al di là di mere formule di stile, nulla dice il giudice di pace in ordine alle numerose argomentazioni addotte dall'imputato a giustificazione della propria condotta. Ed invero, si ricorda che il (omissis), a confutazione delle conclusioni cui era pervenuto il consulente del P.M. (consulenza disposta in una fase processuale in cui l'indagine preliminare era ancora contro ignoti e, quindi, senza la partecipazione in contraddittorio dell'odierno imputato), ha sostenuto in sede di esame dibattimentale: 1. che tutte le linee guida nazionali ed internazionali nonché la letteratura medica mondiale stabiliscono che la rimozione della medicazione a protezione della matrice dermica va evitata per non frustrare il processo di cicatrizzazione cui la stessa è preposta; 2. che, nel caso di specie, la paziente, al momento della sua visita, non presentava una situazione infettiva superiore alla normale proliferazione batterica esterna, che consegue alla semplice esposizione all'aria della ferita, da giustificare un simile intervento, essendo sufficiente la sola

pulizia della ferita e l'apposizione, come è stato fatto, di una pomata antibiotica; 3. che dispose la prosecuzione della terapia antibiotica orale, già prescritta dal precedente sanitario e di non ritenere corretto, così come unanimemente oramai previsto in letteratura, il ricorso ad antibiotici chinolonici, nella fattispecie più nocivi che terapeutici.

Aggiunge, inoltre, il ricorrente: a) che la presenza della colorazione verde sul sito della lesione è fatto suggestivo ma del tutto irrilevante, trattandosi, per lo più, dell'ossidazione della medicazione utilizzata che è a base di argento (sul punto è stato prodotto anche un compendio fotografico); b) che il processo di cicatrizzazione stava seguendo il suo regolare decorso, di talché la rimozione del derma suino avrebbe esclusivamente allungato i tempi di guarigione, costringendo il processo cicatriziale a ricominciare da capo: c) che nulla sapeva delle condizioni della paziente al momento della successiva visita presso altro nosocomio.

Sulle specifiche affermazioni contenute nella consulenza del P.M., ha, infine, sottolineato la difesa: 1. che del tutto inconferente è il riferimento del Dott. (omissis) (omissis) alla necessità di "*preparazione della ferita per meglio accogliere un innesto od un lembo*", trattandosi di situazioni del tutto differenti da quella di cui è causa, ove la lesione non aveva coinvolto parti "nobili" (tendini, fasci, ossa, ecc.), per cui alcun innesto o lembo sarebbe stato necessario; 2. che non condivisibile e contraddittoria appare l'affermazione circa un ritardo nei tempi di guarigione, ove si consideri che lo stesso CT parla di condotta che "non può essere stata causa di un'evoluzione particolarmente peggiorativa del quadro clinico rispetto alla complicità infettiva" e di esiti della lesione (estetici e funzionali) che "non sarebbero stati comunque. . . evitati".

A fronte di tali argomentazioni, ci si duole che il giudicante, lungi dall'affrontarne il contenuto e la fondatezza, si è limitato ad affermare apoditticamente che è "di solare evidenza" che il comportamento dell'imputato non sia scevro da "elementi di colpa", senza, tuttavia, peritarsi di confutarne le allegazioni difensive. Inoltre, e del tutto immotivatamente, non ha neppure ritenuto di disporre il richiesto accertamento tecnico.

La difesa ricorda che, proprio in conseguenza del contrasto fra le conclusioni del consulente del P.M., svolta senza contraddittorio e la documentata tesi del ricorrente, specialista clinico proprio nella materia di cui si tratta, ha chiesto licenziarsi una perizia d'ufficio, attraverso la quale, non solo si sarebbe potuto dirimere il contrasto sul corretto approccio in caso lesioni da ustione, ma, soprattutto, ai fini dell'applicazione della normativa di cui all'art. 6 della l. 24/17, si sarebbe potuto stabilire se effettivamente il Dott. (omissis), ancorché errando per imperizia, si sia attenuto alle linee guida ed alle buone pratiche clinico assistenziale, o ancora, ai fini dell'applicazione - qualora più favorevole - dell'art. 3 della L. 189 /12, se

nella fattispecie la sua condotta fosse stata eventualmente caratterizzata da colpa lieve. Sul punto la sentenza impugnata nulla dice.

Chiede, pertanto, l'annullamento della sentenza impugnata.

3. Nei termini di legge hanno rassegnato le proprie conclusioni scritte per l'udienza senza discussione orale (art. 23 co. 8 d.l. 137/2020), il P.G., che ha chiesto annullarsi con rinvio la sentenza impugnata e il difensore dell'imputato Avv. (omissis) , che ha insistito per l'accoglimento del ricorso.

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. I motivi sopra illustrati appaiono fondati e, pertanto, la sentenza impugnata va annullata con rinvio al Giudice di pace di Genova, diversa persona fisica, per nuovo giudizio.

2. Ed invero, è fondata la dedotta violazione di legge, in quanto il provvedimento impugnato presenta una motivazione del tutto apparente se non inesistente.

Il giudice di pace ligure, infatti, si limita ad affermare che *"all'odierno dibattimento la penale responsabilità dell'imputato è risultata provata sulla base delle dichiarazioni testimoniali della persona offesa e della documentazione medica in atti"*, senza aggiungere alcun elemento contenutistico relativo a tali mezzi di prova.

Inoltre, non risponde in alcun modo alle argomentazioni difensive e, lungi dall'affrontarne il contenuto e la fondatezza, si limita ad affermare apoditticamente che è *"di solare evidenza"* come *"il comportamento dell'imputato non sia scevro di elementi rilevanti sotto il profilo della negligenza, imprudenza o imperizia, considerato che per configurare il delitto in esame è sufficiente una culpa et levissima"*.

Aggiunge, infine, che *"l'omessa pulizia della ferita e l'evidente ritardo nella impostazione di una idonea terapia hanno certamente cagionato quantomeno un prolungamento dello stato di malattia, elemento di per sé sufficiente per integrare il reato"*.

La motivazione del provvedimento impugnato termina qui.

Sconcertante appare che non si faccia cenno alcuno di linee guida e/o buone prassi assistenziali, di giudizio controfattuale, di legge applicabile e di grado della colpa, di nesso di causalità o di quant'altro questa Corte di legittimità, con una giurisprudenza decennale, ritiene necessario affinché possa operarsi una condanna penale, al di là di ogni ragionevole dubbio, in ambito di colpa professionale medica.

Infine, nemmeno la sentenza dice alcunché del perché sia stato ritenuto superfluo l'accertamento peritale sollecitato dalla difesa.

P.Q.M.

Annulla la sentenza impugnata con rinvio al Giudice di Pace di Genova in diversa composizione per nuovo giudizio.

Così deciso in Roma il 27 maggio 2021


Il Consigliere estensore

Vincenzo Pezzella



Il Presidente

Giacomo Fumu



DEPOSITATO IN CANCELLERIA

oggi: 25 GIU. 2021



IL FUNZIONARIO GIUDIZIARIO

Irene Caliendo

